

REGOLAMENTO RAMO TERZO SETTORE

(Art.4, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017)

della
PARROCCHIA DEI SANTI PROSDOCIMO E DONATO
Via Guglielmo Marconi, n. 5, 35013 Cittadella
C.F. 90001560284

Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'Interno l'8 settembre 1986, pubblicato nella G. U. n. 222 del 24 settembre 1986 ed iscritto al n. 182 Reg. Pers. Giur. tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Padova.

Art. 1. Istituzione, denominazione, sede e durata

Nel rispetto della struttura e della finalità della "Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato" di Cittadella (di seguito "Parrocchia"), è istituito, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile, del Codice di diritto canonico e della normativa in materia, il Ramo del Terzo settore della medesima Parrocchia (di seguito "Ramo").

Il Ramo utilizza la medesima denominazione legale dell'Ente Ecclesiastico e pertanto: "Parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato" di Cittadella.

Il Ramo ha la medesima sede legale della Parrocchia, in Cittadella, via Guglielmo Marconi, n. 5.

Il Consiglio direttivo può istituire uffici e sedi operative per le attività del Ramo o variare quelle esistenti, senza che ciò costituisca modifica del presente Regolamento.

Art. 2. Scopo e attività

Il Ramo non ha scopo di lucro e, intendendo esclusivamente perseguire l'interesse civico e il progresso sociale, svolge le seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate nonché delle suddette attività di interesse generale (lett. u).

In particolare, il Ramo:

- svolge tutte le attività dirette alla tutela e alla valorizzazione del Duomo di Cittadella nonché delle opere artistiche, degli arredi e delle suppellettili in esso contenute, inclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e quelli finalizzati alla custodia e al miglioramento della fruibilità dell'edificio;
- gestisce il Museo parrocchiale di Cittadella, custodendone e valorizzandone il patrimonio artistico;

- promuove, organizza e gestisce iniziative di studio, promozione, ricerca, documentazione e formazione aventi ad oggetto la storia, la società civile e religiosa, il patrimonio artistico e le tradizioni culturali del territorio di Cittadella.

Nell'ambito del Ramo possono inoltre essere svolte attività diverse, secondarie e strumentali a quelle sopra indicate, compatibili con la natura e le attività della Parrocchia e nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla Legge.

Art. 3. Patrimonio destinato

È costituito un patrimonio destinato alle attività del Ramo di Euro 17.650,00 (diciassettemila seicentocinquanta virgola zero zero), costituito dai beni individuati nell'allegato "A".

Il patrimonio di cui al comma precedente può essere incrementato con:

- beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati con delibera del Consiglio direttivo;
- eredità, donazioni, legati, erogazioni liberali e contributi pervenuti alla Parrocchia di Cittadella e a ciò destinati;
- avanzi di gestione non utilizzati e assegnati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 4. Mezzi di finanziamento

Il Ramo ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della propria attività da:

- a) rendite patrimoniali;
- b) proventi, lasciti e donazioni;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) raccolte fondi;
- e) ogni altra entrata compatibile con la natura della Parrocchia e con le disposizioni sul Terzo settore.

Art. 5. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2.

Non è ammessa la loro distribuzione in qualsivoglia forma, diretta o indiretta, agli amministratori e agli organi del Ramo o della Parrocchia, ai dipendenti e a soggetti o enti terzi; per distribuzione indiretta si intendono le fattispecie indicate dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6. Amministrazione

L'ordinaria e la straordinaria amministrazione delle attività del Ramo e del patrimonio ad esso destinato competono ad un Consiglio direttivo, fatte salve eventuali deleghe nonché le limitazioni e i controlli canonici di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Il Consiglio direttivo è composto dal Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Cittadella (di seguito "Parroco"), che lo presiede, e da 4 membri nominati dall'Ordinario diocesano su proposta del Parroco stesso.

I membri durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla data della loro nomina, possono essere riconfermati sino ad un massimo di tre mandati e possono essere revocati dall'Ordinario diocesano in ogni tempo senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, uno o più consiglieri vengano a mancare nel corso del mandato, l'Ordinario diocesano, su proposta del Parroco, provvede tempestivamente alla loro

sostituzione; i consiglieri così sostituiti restano in carica fino alla prima scadenza del Consiglio direttivo successiva alla data della loro nomina.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Parroco con ogni mezzo che consenta di provarne la ricezione e con un preavviso di almeno 5 giorni, riducibile a 24 ore in caso di necessità e urgenza.

Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza del Parroco e di almeno due consiglieri ovvero con la presenza di tutti i componenti, in caso di assenza di convocazione o irregolarità della stessa.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Parroco.

Il Consiglio direttivo necessita tuttavia del voto favorevole del Parroco per deliberare:

- gli atti che oltrepassano nei limiti e nei modi l'ordinaria amministrazione e che, a norma del can. 1281 § 2 Cc, sono individuati con apposito decreto del Vescovo di Padova;
- le alienazioni di beni che rientrano nel patrimonio destinato al Ramo e gli atti ad esse equiparati che superino per valore la somma minima stabilita dalla Conferenza episcopale italiana a norma del can. 1292 § 2 Cc;
- ogni atto che, in qualsiasi modo, possa coinvolgere l'attività di culto o interferire con la medesima;
- l'attribuzione e la revoca di deleghe;
- predisporre ed approvare il Piano annuale degli obiettivi e delle attività del Ramo ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento;
- la nomina e la revoca del Direttore del Ramo;
- le modifiche del presente regolamento;
- la cessazione delle attività del Ramo e la liquidazione del medesimo.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono presiedute dal Parroco e delle medesime è redatto apposito verbale da un altro consigliere incaricato dal Parroco stesso di fungere da segretario.

Per decisione del Parroco, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Consiglio direttivo possono svolgersi in videoconferenza o con altri mezzi elettronici o digitali che consentano di identificare chi partecipa e vota e che permettano la discussione contestuale.

Qualora lo ritenga opportuno per il proficuo andamento della gestione, il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più tra i suoi membri o al Direttore del Ramo talune delle proprie attribuzioni, definendo i limiti e le modalità di esercizio della delega.

La carica di componente del Consiglio direttivo si intende assunta a titolo gratuito; in ogni caso ai Consiglieri è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività del Ramo.

Art. 7. Legale rappresentanza e limitazioni

Il Parroco rappresenta la Parrocchia anche in tutte le attività che rientrano nel Ramo e in qualunque negozio o atto che le riguardi o che concerna beni rientranti nel patrimonio ad esso destinato.

La validità degli atti posti in essere e dei negozi conclusi dal Parroco nell'ambito delle attività del Ramo o aventi ad oggetto i beni che rientrano nel patrimonio ad esso destinato, è soggetta alle limitazioni e subordinata ai controlli previsti dal Codice di diritto canonico per le persone giuridiche canoniche pubbliche ai sensi dell'art. 7, comma 5, L. n. 121/1985 e art. 1, L. n. 222/1985.

Eventuali procure generali o speciali non esimono il nominato procuratore dalle limitazioni e dai controlli di cui al comma precedente.

Art. 8. Direttore

Il Consiglio direttivo può nominare un Direttore del Ramo al quale spetta il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, oltre ai compiti, che di volta in volta, vengono a lui attribuiti dal Consiglio stesso.

Il Direttore rimane in carica fino alla revoca dell'incarico da parte del Consiglio direttivo, per la quale non si richiede una giusta causa.

Il Direttore può essere nominato tra il personale dipendente della Parrocchia, anche senza mansioni nelle attività del Ramo; non possono essere nominati Direttore i componenti del Consiglio direttivo.

Al Direttore può essere riconosciuto uno specifico compenso proporzionato alle responsabilità assunte e alle funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Su invito del Parroco, il Direttore partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 9. Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza è un organo facoltativo del Ramo e viene costituito dall'Ordinario diocesano su richiesta del Parroco. Il Comitato ha lo scopo di valutare i progetti e le attività del Ramo, di proporre obiettivi e modalità per il loro raggiungimento, di favorire possibili collaborazioni. Quanto deliberato dal Comitato ha natura di parere non vincolante per il Consiglio Direttivo.

In caso di sua costituzione, esso è composto da un numero di membri non superiore a dodici, oltre al Parroco che ne è membro di diritto, nominati dall'Ordinario diocesano.

I membri del Comitato di sorveglianza durano in carica quattro anni; possono essere riconfermati e revocati dall'Ordinario diocesano in ogni tempo senza obbligo di motivazione.

Il Comitato di sorveglianza è convocato dal Parroco di Cittadella con ogni mezzo che consenta di provarne la ricezione e con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibile a 24 ore in caso di necessità e urgenza.

Il Comitato di sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza del Parroco e di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Comitato di sorveglianza assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Parroco.

Le adunanze del Comitato di sorveglianza sono presiedute dal Parroco e delle medesime è redatto apposito verbale da un altro consigliere incaricato dal Parroco stesso di fungere da segretario.

In caso di assenza del Parroco, le sue funzioni in seno al Comitato sono svolte dal componente più anziano o da persona dallo stesso Parroco individuata.

Per decisione del Parroco, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, le adunanze del Comitato di sorveglianza possono svolgersi in videoconferenza o con altri mezzi elettronici o digitali che consentano di identificare chi partecipa e vota e che permettano la discussione contestuale.

La carica di componente del Comitato di sorveglianza è a titolo gratuito.

Art. 10. Organo di controllo

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, viene demandata all'Ordinario diocesano, sentito il Parroco, la nomina di un Organo di controllo sulle attività del Ramo, monocratico e scelto tra coloro che sono iscritti nel Registro dei revisori dei conti.

L'Organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla data della sua nomina e può essere immediatamente riconfermato senza limite di mandati.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento, in particolare per ciò che concerne le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio direttivo o anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2000;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sulla conformità delle decisioni del Consiglio direttivo rispetto a quanto stabilito nel Piano annuale degli obiettivi e delle attività del Ramo;
- attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Parroco, al Consiglio direttivo e al Direttore, notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari del Ramo.

Art. 11. Lavoratori e volontari

Nello svolgimento delle attività del Ramo, la Parrocchia può avvalersi di lavoratori, autonomi e dipendenti. A tali lavoratori è assicurato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, e, in ogni caso, la differenza retributiva tra i dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Nello svolgimento delle attività del Ramo, la Parrocchia si avvale, inoltre, del contributo di volontari che, per loro libera scelta e in modo non occasionale, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

I volontari impegnati nell'attività del Ramo sono iscritti in apposito registro con delibera del Consiglio direttivo, sono coperti da un'idonea polizza assicurativa e la loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Ramo stesso.

Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e da apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo.

Art. 12. Libri obbligatori e scritture contabili

Con riferimento alle attività del Ramo, la Parrocchia tiene apposite e separate scritture contabili, nel rispetto di quanto prevedono gli articoli 4, comma 3 e 13 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché le disposizioni civili e fiscali relative alle specifiche attività svolte.

Il Ramo deve, inoltre, tenere i libri delle adunanze del Consiglio direttivo, delle verifiche dell'Organo di controllo, ove presente, ed il registro dei volontari.

Art. 13. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Ramo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 14. Piano annuale degli obiettivi e delle attività del Ramo

Il Consiglio direttivo elabora, entro il 15 novembre di ciascun anno, un progetto di Piano degli obiettivi e delle attività del Ramo, che illustri, con adeguata analiticità, gli obiettivi che si intendono perseguire e le attività programmate nell'esercizio successivo; tali obiettivi e attività devono essere accompagnati dall'indicazione prudenziale dei costi previsti e dei mezzi economici con cui si intende farvi fronte.

Il progetto di Piano è sottoposto al Comitato di Sorveglianza, se costituito, il quale valuta il progetto ed entro il successivo 15 dicembre può inviare osservazioni e dare indicazioni di carattere generale al Consiglio Direttivo.

Il Piano viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è poi reso pubblico con le modalità stabilite dal Parroco.

Il Consiglio direttivo assume le deliberazioni relative all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione del Ramo tenendo conto di quanto previsto dal Piano e può discostarsene solo quando sussistano giustificati ed oggettivi motivi.

Del conseguimento degli obiettivi e dello svolgimento effettivo delle attività previste nel Piano si dia conto nell'eventuale bilancio sociale del Ramo.

Art. 15. Bilancio di esercizio e bilancio sociale

Il Ramo è tenuto alla redazione del bilancio annuale di esercizio. Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario con delibera del Consiglio direttivo; il bilancio può essere approvato entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano e ciò risulti da precedente delibera del Consiglio direttivo.

Qualora la legge o apposita delibera del Consiglio direttivo lo prevedano, il Consiglio direttivo approva, negli stessi termini di cui al comma precedente, anche il bilancio sociale del Ramo.

Entrambi i documenti devono essere redatti e resi pubblici in conformità alle disposizioni di legge previste per gli enti del Terzo settore, al presente Regolamento e alle indicazioni dell'Ordinario diocesano relative alla rendicontazione amministrativa.

Art. 16. Modificazione del Regolamento, cessazione delle attività e devoluzione dell'incremento patrimoniale

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo, previa licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

La cessazione delle attività del Ramo e la liquidazione del medesimo sono deliberate dal Consiglio direttivo, previa licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente e in ogni altra ipotesi di cancellazione della Parrocchia dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, viene meno la destinazione del patrimonio cui all'art. 3 del presente Regolamento e i conseguenti effetti di limitazione patrimoniale previsti dall'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'eventuale incremento del medesimo patrimonio realizzatosi negli esercizi in cui la Parrocchia è stata iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, ad un ente del Terzo settore indicato dall'Ordinario diocesano.

Art. 17. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, derogato o incompatibile con il presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalle norme della L. n. 121/1985 e della L. n. 222/1985, dal D.Lgs. n. 117/2017, dal Codice civile e dal Codice di diritto canonico.